

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 25/CDN **(2009/2010)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, Presidente; dall'Avv. Amedeo Citarella, dall'Avv. Valentina Ramella, Componenti; dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dei Sig.ri Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 1° ottobre 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(44) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE CAPUA (Presidente della Commissione Federale Antidoping) - (nota N° 955/1002pf 08-09/SP/ma del 25.8.2009).

Il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Nazionale:

- Il Sig. Giuseppe Capua, Presidente della Commissione Federale Antidoping, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, co. 1, CGS.

All'inizio della riunione odierna, il Sig. Giuseppe Capua, tramite il proprio legale, ha proposto istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS:

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale,

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Giuseppe Capua ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS, (“pena base, la sanzione dell'inibizione per mesi 3 (tre), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS, a mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci)”);

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, co. 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, co. 1, CGS, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, co. 2, CGS secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, co. 1, CGS, secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi Giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione di mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci).

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.”

(13) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STEFANO ANTONELLI (al momento della commissione dei fatti, Agente sospeso dal relativo Albo) (nota N° 473/887pf08-09/SP/blp del 17.7.2009).

Con atto del 17.7.2009, la Procura Federale ha deferito avanti a questa Commissione:

- il Sig. Antonelli Stefano, per sentirlo rispondere della violazione dell'art. 1, co. 1, CGS.

Si addebita, al deferito, di avere allegato alla domanda di ammissione al Corso per Direttori Sportivi indetto con C.U. N° 64/2008 del S.T., quale titolo per la partecipazione, un documento non veridico, per avere egli stesso apposto, in calce alla “scrittura privata” intervenuta il 20.9.1992 con la Società Udinese Calcio Spa, la sottoscrizione del Presidente di detto sodalizio.

Con memoria difensiva ritualmente pervenuta presso la Commissione, l'Antonelli ha ammesso di avere apposto la sottoscrizione in luogo del Rappresentante Legale del sodalizio; contesta, però, che la stessa possa ritenersi apocrifia in quanto, nella impossibilità di produrre in originale il documento comprovante l'esistenza del rapporto intercorso, aveva proceduto alla sua ricostruzione ai sensi dell'art. 2720 C.C. ai soli fini probatori, come comprovato dalla stessa dichiarazione resa dalle parti sull'altra facciata del medesimo foglio; ipotizza, altresì, che tale particolare sia inizialmente sfuggito agli organi preposti al controllo giacché, al momento dell'invio della documentazione a mezzo fax, poteva essere stato omesso l'invio della seconda facciata. Conclude, quindi, per il proprio proscioglimento o, in via subordinata, per la comminazione della sanzione minima. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto affermarsi la responsabilità del deferito e l'applicazione della sanzione della inibizione per anni 1 (uno).

E' altresì comparso il procuratore del deferito, il quale si è riportato alla memoria difensiva in atti e ha insistito per il proscioglimento..

Il deferimento non è fondato.

Dalle indagini svolte e dalla documentazione acquisita, è emerso che il documento inviato dall'Antonelli in copia è costituito da un foglio scritto sia sulla prima che sulla seconda facciata.

Sulla prima facciata è riportato il testo dell'accordo che si assume essere intervenuto tra le parti il 20.9.1992, con la indicazione delle parti contraenti, comprese le sottoscrizioni delle stesse.

Sulla seconda è riportata la dichiarazione del seguente tenore letterale: “ *le parti dichiarano che il documento retro prodotto ha valore cognitivo e/o rinnovativo ai sensi dell'art. 2720 e ss., C.C., quale riproduzione, ai fini probatori, del rapporto esistito tra le parti*”.

La dichiarazione, datata 20.1.2009, è firmata dallo stesso Antonelli e, per l'Udinese Calcio Spa, dal Dr. Franco Soldati, suo attuale Legale Rappresentante.

In calce alla stessa vi è l'autenticazione per notar Ettore Prandi di Avezzano che la “*copia è conforme al documento originale esibitomi dalla persona interessata*” (*rectius*: Antonelli).

Ai fini della ammissione al corso per Direttori Sportivi, dunque, l'Antonelli, a comprova del possesso dei titoli per accedervi, ha inviato, tra gli altri, anche detto documento.

Ai fini della insussistenza della violazione contestata rileva la natura di atto di ricognizione della dichiarazione sottoscritta dai Sig.ri Soldati e Antonelli.

L'atto di ricognizione o di rinnovazione previsto dall'art. 2720 C.C., invero, da un punto di vista materiale, è una scrittura idonea a fornire la prova di dichiarazioni contenute in una diversa scrittura, redatta in un momento antecedente. Per dirla con un autorevole e insigne studioso del passato, il documento ricognitivo costituisce "*la prova diretta del documento originario e la prova indiretta del fatto o rapporto che il documento originario ha riportato*".

Esso è, dunque, la prova documentale di una dichiarazione di scienza sull'esistenza di un altro documento (originale) e del suo contenuto; in ciò differenziandosi dalla copia, che è invece la riproduzione pura e semplice dell'originale e vale, quindi, come prova documentale diretta dell'esistenza di questo.

Questa essendo l'essenza dell'atto di ricognizione o di rinnovazione, non è richiesta, ai suoi fini, la riproduzione dell'atto originario. Ciò che l'art. 2720 C.C. richiede, invece, è il precedente originale, della cui esistenza e del cui contenuto l'atto di ricognizione costituisce, rispettivamente, prova diretta e indiretta.

Per aversi atto di ricognizione, dunque, non è necessario che le parti procedano alla "ricostruzione materiale" del documento originale, sufficiente essendo il richiamo del contenuto dello stesso, di cui la ricognizione costituisce prova indiretta.

Quand'anche vi procedano, però, tale attività non inficia la natura della ricognizione, specie quando, come nel caso di che trattasi, a detta riproduzione facciano seguire l'attestazione che essa corrisponde al documento da cui ha avuto origine l'intercorso rapporto.

Il documento allegato dall'Antonelli alla domanda di ammissione al corso, dunque, va unitariamente considerato ed ha natura di atto di ricognizione ai sensi dell'art. 2720 C.C.

Alla luce di tanto, entrambe le sigle apposte dagli asseriti sottoscrittori della scrittura privata del 20.9.1992, indipendentemente dal loro autore, sono irrilevanti, proprio perché inserite nel contesto dell'atto di ricognizione; rappresentano, a ben vedere, un inutile eccesso di zelo da parte del soggetto (Antonelli) che ha predisposto la ricostruzione materiale di quel documento, peraltro utilizzando la carta intestata della Società attualmente in uso, all'epoca dei fatti sicuramente non esistente.

L'Antonelli, pertanto, non ha allegato alla domanda "la riproduzione pura e semplice dell'originale" (*rectius*: la copia) della scrittura privata del 1992, con l'intento di farla valere quale prova documentale diretta dell'esistenza di questa, attività che avrebbe comportato la perpetrazione di un falso rilevante; ha invece inserito il contenuto di detta scrittura (sottoscrizioni comprese) nell'atto di ricognizione, così dando vita ad un nuovo ed unico documento sulla cui autenticità e sul cui scopo non vi sono dubbi, in quanto confermati dal Dr. Soldati sia in sede di audizione, sia con la dichiarazione integrativa del 17.9.2009 allegata alla memoria difensiva di parte.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale proscioglie il Sig. Antonelli Stefano.

Il Presidente della CDN
Avv. Sergio Artico

“”

Pubblicato in Roma il 1° ottobre 2009

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete